



COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Città Metropolitana di Palermo

Leonardo Avellone, n. 38 – 90020 Roccapalumba (PA)

Tel. 091/8215523 - Fax 091/8215153

sindaco@comune.roccapalumba.pa.it

ODINANZA SINDACALE N. 32 DEL 23/05/2018

OGGETTO: prevenzione incendi pulizia fondi incolti e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura.

IL SINDACO

Visto: l'Art. 40 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i che stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole e sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia;

Visto: l'art. 40 comma 2 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i che autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1;

Vista la Legge 21/11/2000, n° 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;

Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. del 14/04/2006, n° 14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.;

Visto il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;

Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lette b) che così recita " *all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"*

Visto il regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole approvato con Delibera Consiliare, delibera di C.C. n° 49 del 28.10.2008 esecutiva;

Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

ORDINA

1. Nel periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanza sindacale, da correlarsi con l'evoluzione della situazione meteorologica, **è fatto divieto** in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:

- a. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
- b. di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;

- c. fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie etc ;
- d. bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- e. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- f. usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

2. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i loro fondi, almeno per una fascia di terreno di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 20 dalla scarpata e/o banchina.

3. Al fine di evitare propagazione di incendi tutti i proprietari conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati e impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

AVVERTE

1. che, su tutto il territorio del Comune nel periodo compreso dal **15 giugno 2018 al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di metri 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, **si potrà procedere:**

- a) alla bruciatura di materiale "agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro" (art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91) a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area interessata dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo i solchi e sempre in presenza di più operatori sino al totale spegnimento delle fiamme;
- b) alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumeti, vigneti, mandorleti, pescheti ,orti etc., sarà possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e solo esclusivamente se la zona circostante è stata arata per un raggio di almeno metri 10.

La paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana sono considerati rifiuti e come tali debbono essere trattati.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

2. Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;

- c) le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
 - d) il rifornimento del combustibile alle attrezzature impiegate, ai trattori, alle trebbiatrici, etc. dovrà essere effettuato a motore fermo;
 - e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno almeno litri 8;
 - f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
 - g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia cartelli con la dicitura "VIETATO FUMARE E INNESCARE FIAMME LIBERE";
3. Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.
4. Fermo restando le norme previste dagli art. 423,423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,00** a € **258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Al Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
2. che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune.
3. Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:
 - Prefettura di Palermo,
 - Polizia Municipale,
 - Stazione dei Carabinieri di Roccapalumba,
 - Stazione del Corpo forestale,
 - Provincia di Palermo.

Dalla Residenza municipale **23/05/2018**

Il Resp. del Serv. com.le di Protezione Civile
Geom. Antonino Di Chiara

Il Sindaco
Geom. Guglielmo Rosa